



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 4

IL 3 dicembre 2021

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 5 novembre 2021, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Alessandro Avagliano	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo del 29/10/2021, pervenuto in pari data, dell'ASD Highlanders Formigine Rugby, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo, nella riunione del 27.10.2021, Comunicato B/02/GS, con cui, in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B, svoltasi in data 24/10/2021, CUS Siena Rugby contro Highlanders Formigine Rugby ASD, è stata irrogata a quest'ultima società la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00), per l'infrazione di cui all'art. 29/1, lett. a), del Regolamento di Giustizia (Assenza accompagnatore in quanto il Sig. Daniele Cantarelli risultava inserito in lista gara sia come giocatore che come accompagnatore), inasprita ad € 300,00 (trecento/00), ai sensi dell'art. 15/1 dello stesso Regolamento.

FATTO

La sanzione del Giudice Sportivo, di cui in epigrafe, è stata comminata a seguito della gara, disputata in data 24.10.2021, tra CUS Siena Rugby e Highlanders Formigine Rugby ASD poiché il Sig. Daniele Cantarelli, tesserato per la società ospite, era stato inserito in lista gara sia come giocatore che come accompagnatore violando così la normativa prevista dall'art. 29/1 lett. a) del Regolamento di Giustizia.

Contro tale provvedimento sanzionatorio, in data 29.10.2021, lo stesso Sig. Daniele Cantarelli, in qualità di Presidente della Società Highlanders Formigine Rugby ASD, proponeva reclamo alla Corte Sportiva d'Appello.

Con tale atto, la ASD Highlanders Formigine Rugby, nelle sue argomentazioni, sosteneva che il suo tesserato fosse in possesso di tutte le caratteristiche idonee a svolgere entrambi i ruoli sopra menzionati e che, di fatto, non sussistesse negli articoli oggetto dell'infrazione, alcuna incompatibilità nei ruoli ricoperti dal Sig. Cantarelli. Per questi motivi la Società chiedeva che



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

venisse annullata la sanzione di € 300,00 comminata dal Giudice Sportivo oltre al rimborso delle spese sostenute per il reclamo.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza del 29.10.2021 fissava la Camera di Consiglio per il giorno 5.11.2021, disponendo la trasmissione del reclamo *de quo* alla Procura federale.

Alla suddetta camera di consiglio, compariva il Sig. Daniele Cantarelli, il quale, dopo aver illustrato i motivi del proprio reclamo al quale integralmente di riportava, chiedeva a questa Corte l'accoglimento dello stesso.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione

MOTIVI

Preliminarmente, il Collegio osserva che l'art. 7 del Regolamento Attività Sportiva rubricato "prescrizioni per i soggetti affiliati" e più in particolare il terzo comma prevede che *"entrambi i soggetti affiliati, per tale intendendosi in questo caso sia i soggetti ospitanti che quelli ospitati, devono far accompagnare le squadre impegnate in attività sportive da un loro tesserato, che avrà i compiti sanciti di cui al successivo art. 8."*

Quest'ultimo articolo prevede una serie di compiti in capo al dirigente accompagnatore, i quali, considerato anche il numero e la complessità degli incarichi da svolgere, difficilmente si concilierebbero con l'attività in senso stretto del giocatore impegnato non solamente durante la gara, ma anche prima, nelle necessarie operazioni di riscaldamento, e potenzialmente anche dopo. Soltanto a titolo esemplificativo, si evidenziano il consegnare all'arbitro la lista gara prima della partita, o anche la circostanza di un giocatore vittima di un infortunio durante la gara, per il quale è compito del dirigente accompagnatore "preoccuparsi" di quest'ultimo, o l'eventuale ipotesi in cui ad infortunarsi fosse proprio il giocatore/dirigente accompagnatore. In quest'ultimo caso verrebbe a mancare una figura assolutamente necessaria per l'adempimento di quei compiti previsti dal menzionato art. 8 oltre che obbligatoriamente prevista dal Regolamento Attività Sportiva.

L'applicazione di tali normative dalle quali si ricavano argomentazioni che propendono ad escludere la possibilità in capo ad un tesserato di ricoprire contemporaneamente il ruolo di giocatore e accompagnatore, è stata peraltro confermata negli anni da costante



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

giurisprudenza federale che si è pronunciata nel senso di ammettere il divieto per un tesserato a ricoprire il ruolo di giocatore e accompagnatore allo stesso tempo.

Tra le numerose decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, emesse tra il 2015 e il 2019 (vedasi, com.c/2/GS gara del 25.10.2015, com.c/10/GS gara del 20.12.2015, com.c/14/GS gara del 29.01.2017, com.c/12/GS gara del 15.01.2017, com.b/24/GS gara del 09.04.2017, com.fem/12/GS gara del 15.01.2017, com.c/30/GS gara del 19.05.2019, com.c/24/GS gara del 31.03.2019, com.c/21/GS gara del 10.03.2019, com.c/4/GS gara del 24.11.2019) si legge più volte dell'applicazione di sanzioni per l'infrazione, prevista dall'art. 29/1 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, consistente nell'aver inserito in lista gara un tesserato sia come giocatore che come accompagnatore.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, questa Corte ritiene che la condotta posta in essere dalla ASD Highlander Formigine Rugby, nella persona del suo tesserato il Sig. Daniele Cantarelli, costituisca violazione dell'art. 29/1 lett. a) del Regolamento di Giustizia in relazione agli artt. 7 e 8 del Regolamento Attività Sportiva.

P.Q.M.

- visti gli artt. 29/1 lett. a), art. 15/1, 61 del Regolamento di Giustizia, nonché gli artt. 7 e 8 del Regolamento Attività Sportiva;
- respinge il reclamo;
- dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 5 novembre - 3 Dicembre 2021

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
(Avv. Achille Reali)